Il Rettore Presidente ricorda che nella seduta del 12 gennaio 2010 è stato presentato il Regolamento per la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa presso l'Università degli Studi di Padova, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 (allegato n. 1/1-10), riservandosi di deliberare sul testo dopo aver acquisito il parere della Consulta dei Direttori.

Il Rettore Presidente comunica che la Consulta dei Direttori ha presentato le seguenti modifiche:

Art. 2 comma 1

- "... è assicurata da finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Università o da risorse/finanziamenti provenienti da Enti pubblici e/o privati in base a convenzioni." sostituire con:
- "... è assicurata da finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Università e/o da risorse/finanziamenti provenienti da Enti pubblici e/o privati in base a convenzioni, anche a titolo di cofinanziamento."

Art. 2 comma 3

"I soggetti finanziatori si impegnano a coprire eventuali ulteriori costi" sostituire con:

"I soggetti finanziatori si impegnano a coprire in toto o pro quota eventuali ulteriori costi"

Art. 3 comma 2, d

"allegando nel caso di finanziamento esterno la proposta di convenzione sottoscritta ai sensi del precedente art. 2, atta a garantire la copertura finanziaria del costo onnicomprensivo" sostituire con:

"allegando nel caso di finanziamento o cofinanziamento esterno la proposta di convenzione sottoscritta ai sensi del precedente art. 2, atta a garantire in toto o pro quota la copertura finanziaria del costo onnicomprensivo".

Si precisa, tuttavia, che la proposta di convenzione non è sottoscritta e che per i posti finanziati o cofinanziati dall'esterno, l'emanazione del bando avverrà previa sottoscrizione della Convenzione da parte del Dipartimento coinvolto con il soggetto finanziatore.

Art. 3 comma 2, f

"di cui non più di 150 dedicate ad attività didattiche integrative" aggiungere:

"integrative, entro i limiti specificati al successivo art. 9, comma 7"

Art. 5 comma 1, primo e secondo capoverso

"o, per la Facoltà di Medicina e Chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione" sostituire con:

"o, per le Facoltà di Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria e Psicologia, del diploma di scuola di specializzazione"

Art. 9 comma 3

"che per il relativo impegno preliminare da parte del Direttore dell'Unità Operativa interessata ad assumersi il controllo e la conseguente responsabilità in relazione al lavoro del contrattista." sostituire con:

"che per il relativo impegno preliminare del responsabile del programma di ricerca ad assumersi il controllo e la conseguente responsabilità in relazione al lavoro del contrattista a seguito di autorizzazione da parte del Direttore dell'Unità Operativa interessata."

Art. 1 comma 5

la formulazione proposta dalla Consulta:

"Ai contratti di cui al D.M. 230/2009 (Programma per giovani ricercatori) non si applicano i disposti degli artt. 2-8, 10, 11 (comma 1), 13 (comma 2), 14, 16 (commi 2-5) del presente regolamento. I disposti degli artt. 9 e 18 sono applicabili per quanto è compatibile con la specificità dei contratti suddetti"

non può essere interamente accolta in quanto il D.M. 27 novembre 2009, prot. n.230/2009 (Programma per giovani ricercatori – anno 2009) prevede all'art. 3 che il contratto stipulato con l'Ateneo disciplini l'impegno esclusivo ed a tempo pieno del ricercatore presso l'Università ai sensi del D.I. n.94 del 16.09.2009.

Per tale motivo si propone la seguente formulazione:

"Ai contrattisti di cui al Decreto Ministeriale 27 novembre 2009, prot. n.230/2009 (Programma per giovani ricercatori – anno 2009) non si applicano i disposti degli artt. 2-8, 10 (comma 1 e 2), 11 (comma 1), 13

(comma 2), 16 (commi 2-5) del presente regolamento. I rimanenti articoli del presente Regolamento si applicano per quanto compatibili."

Il Rettore Presidente propone inoltre l'eliminazione del secondo comma dell'Art. 20:

"A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento è da intendersi abrogato il "Regolamento per l'assunzione di Collaboratori di ricerca a tempo determinato per attività connesse a programmi di ricerca" in quanto si ritiene opportuno mantenere la figura del collaboratore di ricerca a tempo determinato per attività connesse a programmi di ricerca.

Il Rettore Presidente propone, quindi, al Senato Accademico di approvare il Regolamento per la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa presso l'Università degli Studi di Padova, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, con ulteriori modifiche di carattere stilistico al testo iniziale del Regolamento (Allegato n. 2/1-10).

Terminata la discussione, il Senato Accademico

Delibera

Regolamento per la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa presso l'Università degli Studi di Padova, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

Sommario:

- Art. 1 Oggetto del regolamento e natura del rapporto
- Art. 2 Copertura finanziaria
- Art. 3 Procedura di attivazione
- Art. 4 Procedura di reclutamento
- Art. 5 Requisiti di partecipazione alle selezioni e titoli preferenziali
- Art. 6 Commissione giudicatrice
- Art. 7 Selezione
- Art. 8 Accertamento regolarità degli atti
- Art. 9 Contratto di lavoro
- Art. 10 Durata del rapporto di lavoro
- Art. 11 Articolazione temporale dell'attività lavorativa
- Art. 12 Assenze per malattia, maternità e infortunio
- Art. 13 Trattamento economico
- Art. 14 Incompatibilità
- Art. 15 Proprietà intellettuale
- Art. 16 Cessazione del rapporto
- Art. 17 Responsabilità
- Art. 18 Trattamento dei dati personali
- Art. 19 Norma di rinvio
- Art. 20 Pubblicazione ed entrata in vigore

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E NATURA DEL RAPPORTO

- 1. Il presente Regolamento disciplina il reclutamento da parte dell'Università degli Studi di Padova (nel seguito Università), previe deliberazioni dei competenti organi accademici e apposite procedure pubbliche di selezione, di contrattisti per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa, ai sensi dell'art. 1, comma 14 della Legge 4 novembre 2005 n. 230 e del Decreto Interministeriale 16 settembre 2009, prot. 94/2009.
- 2. Le assunzioni di contrattisti avvengono in relazione a specifici programmi e/o progetti di ricerca.
- 3. Il rapporto di lavoro che si instaura fra l'Università ed il contrattista è di tipo subordinato a tempo determinato ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia previste per il lavoro dipendente anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.
- 4. La titolarità di tali contratti di diritto privato non precostituisce diritti per l'accesso ai ruoli dell'Università.

ART. 2 - COPERTURA FINANZIARIA

- 1. La copertura finanziaria delle spese inerenti l'assunzione di contrattisti, comprensiva degli oneri a carico del datore di lavoro, è assicurata da finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Università o da risorse/finanziamenti provenienti da Enti pubblici e/o privati in base a convenzioni.
- 2. Le risorse dell'Università per l'assunzione dei contrattisti sono assegnate all'interno e con i criteri della distribuzione ordinaria di budget docenza o con assegnazione straordinaria, anche legata a specifici progetti di ricerca.
- 3. I soggetti esterni, pubblici o privati, che si impegnano per un finanziamento possono versare la somma in un'unica soluzione o in quote da corrispondersi alle date concordate dalle parti. Nel caso in

cui il finanziatore esterno, se privato, scelga di corrispondere in rate dovrà consegnare all' Università idonea fideiussione bancaria o assicurativa di importo corrispondente all'intero finanziamento proposto. I soggetti finanziatori si impegnano a coprire eventuali ulteriori costi dovuti a modifiche della normativa vigente in materia di trattamento economico dei ricercatori universitari intervenute dopo l'effettiva assunzione del contrattista.

ART. 3 – PROCEDURA DI ATTIVAZIONE

- 1. Il Consiglio di Facoltà delibera la richiesta di bandire l'attivazione di un contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge n. 230/2005, sulla base delle proposte formulate con delibera dai Consigli di Dipartimento. Nella delibera della Facoltà sono specificate la copertura finanziaria e l'attività didattica integrativa da assegnare al contrattista, secondo le modalità di cui all'art. 9, comma 7.
- 2. La delibera di proposta del Consiglio di Dipartimento deve contenere le seguenti indicazioni:
- a) il programma di ricerca, la sua durata e la sede di svolgimento dello stesso, il nominativo del responsabile del programma;
- b) il settore scientifico-disciplinare o il macroraggruppamento di settori scientifico-disciplinari di riferimento:
- c) i requisiti richiesti al contrattista da reclutare per lo svolgimento dell'attività di ricerca oltre a quelli previsti all'art. 5 del presente regolamento;
- d) la fonte del finanziamento del contratto a tempo determinato, allegando nel caso di finanziamento esterno la proposta di convenzione sottoscritta ai sensi del precedente art. 2, atta a garantire la copertura finanziaria del costo onnicomprensivo derivante dal reclutamento del contrattista;
- e) la durata del contratto, non superiore alla realizzazione del programma di ricerca;
- f) gli impegni e le modalità di esercizio delle funzioni scientifiche, tenendo conto che l'impegno orario dei titolari di tali contratti è fissato in 1500 ore effettive di lavoro annue, di cui non più di 150 dedicate ad attività didattiche integrative;
- g) le modalità con cui il contrattista sarà tenuto, al termine del contratto, a relazionare sul risultato del lavoro svolto;
- h) l'eventuale accertamento della conoscenza di una lingua straniera;
- i) la lingua straniera nella quale può eventualmente essere svolto il colloquio di cui all'art. 7;
- j) eventuali specifici obiettivi, anche di durata pluriennale, che vengono individualmente ed espressamente attribuiti per attività di ricerca di particolare complessità, richiedenti un eventuale impegno aggiuntivo, tenendo conto che l'impegno annuo complessivo non può eccedere le 1800 ore e che è consentita in tal caso una rivalutazione del trattamento economico, come previsto dal successivo art. 13, comma 2.

ART. 4 - PROCEDURA DI RECLUTAMENTO

- 1. Al reclutamento dei contrattisti si procede mediante selezione pubblica con procedura di valutazione comparativa, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
- 2. I bandi di concorso, emanati dal Rettore, sono raggruppati in due sessioni annuali: la prima con emanazione dei bandi entro il 31 marzo, la seconda con emanazione dei bandi entro il 31 ottobre.
- 3. Il bando di concorso deve essere esposto per almeno trenta giorni all'Albo ufficiale dell'Università nonché, contestualmente, all'Albo del Dipartimento interessato e sul sito Web dell'Università. Esso deve contenere:
- a) la descrizione del programma di ricerca, la copertura finanziaria, le modalità di attuazione, con specificazione della struttura nell'ambito della quale sarà attuato il programma medesimo, la sua durata e l'indicazione del nominativo del responsabile del programma;
- b) l'indicazione della Facoltà e del settore scientifico-disciplinare di riferimento:
- c) la sede e la data di svolgimento del colloquio di cui all'art. 7;

- d) l'elenco dei titoli di ammissione alla selezione e dei requisiti richiesti al candidato per lo svolgimento del programma e/o progetto di ricerca, tra i quali può essere compreso l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera in sede di colloquio;
- e) l'indicazione che per i candidati stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana;
- f) l'indicazione della lingua straniera nella quale eventualmente può essere svolto il colloquio;
- g) la tipologia e la durata del rapporto a tempo determinato, tenuto conto di quanto è stabilito nel successivo art. 10:
- h) l'indicazione del termine di presentazione della domanda, dei titoli e delle pubblicazioni, che non deve essere inferiore a trenta giorni e dei documenti che dovranno essere presentati dai candidati;
- i) gli impegni e le modalità di esercizio delle funzioni scientifiche compresi gli eventuali specifici obiettivi, anche di durata pluriennale, che vengono individualmente ed espressamente attribuiti per attività di ricerca di particolare complessità;
- j) il monte ore complessivo con la specificazione delle ore da dedicare all'attività didattica integrativa;
- k) il trattamento retributivo;
- I) le incompatibilità di cui all'art. 14;
- m) le modalità con cui il contrattista sarà tenuto, al termine del contratto, a relazionare sul risultato del lavoro svolto:
- 4. La data e la sede del colloquio definite nel bando rivestono valore di notifica a tutti gli effetti. Eventuali modifiche delle date, dell'orario e del luogo di svolgimento delle prove rispetto a quanto indicato nel bando, saranno notificate ai candidati non meno di venti giorni prima del loro svolgimento.
- 5. La domanda indirizzata al Rettore, redatta in carta semplice e sottoscritta con firma autografa senza necessità di autenticazione, potrà essere consegnata a mano o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo indicato nel bando nel termine perentorio ivi previsto. Sono valide le raccomandate pervenute oltre il termine di scadenza purché spedite nei termini, a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Il modulo fac-simile della domanda è allegato al bando.

- 6. I candidati sono tenuti ad allegare alla domanda in duplice copia:
- a) il proprio curriculum vitae, che può essere redatto in lingua inglese senza traduzione allegata;
- b) l'elenco di tutti i documenti, dei titoli e delle pubblicazioni eventualmente presentate ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa;
- c) fotocopia di un documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale.

ART. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI E TITOLI PREFERENZIALI

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati italiani e stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero o, per la facoltà di Medicina e Chirurgia, del diploma di Scuola di Specializzazione, ovvero in possesso di laurea specialistica e magistrale o equivalente. Possono partecipare, inoltre, altri studiosi che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica predeterminata nel bando secondo la delibera del Consiglio di Dipartimento.

Per coloro che non sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, o per la Facoltà di Medicina e Chirurgia del diploma di scuola di specializzazione, si richiede una documentata esperienza di ricerca almeno triennale coerente con il settore scientifico disciplinare indicato nel bando successiva alla Laurea Specialistica o Magistrale o equivalente.

- 2. Costituiscono titoli preferenziali il possesso del titolo di dottore di ricerca, del diploma di specializzazione, ovvero l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulati ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della citata Legge 230 del 2005 e, inoltre, l'attività svolta in qualità di contrattista ai sensi dell'art. 1 comma 14 della predetta legge.
- 3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla valutazione comparativa. Il possesso dei titoli preferenziali di cui al presente articolo è autocertificato da ciascun concorrente, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

- 4. Non sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati che abbiano stipulato con l'Università contratti disciplinati dal presente Regolamento per un periodo che, sommato alla durata del contratto prevista nella selezione cui intendono partecipare, superi complessivamente la durata di sei anni.
- 5. I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa. Fino alla stipula del contratto di lavoro, il Rettore può, con provvedimento motivato, disporre l'esclusione dalla stessa per mancanza di alcuno dei requisiti di ammissione previsti.

ART. 6 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

- 1. Per ogni procedura di selezione la commissione giudicatrice è composta da tre membri, di norma professori dell'Università. Il ricorso a professori di altre Università può avvenire con motivata deliberazione.
- 2. Il Consiglio di Dipartimento individua, dopo la scadenza del bando, due dei tre componenti della commissione giudicatrice della selezione, uno dei quali è il responsabile del progetto/programma di ricerca se professore, e designa tra questi il Presidente della commissione; i professori prescelti appartengono, in via preferenziale, allo stesso settore scientifico disciplinare cui si riferisce il progetto di ricerca o, in caso di motivata necessità, a settori affini. Il terzo membro è nominato dal Consiglio della Facoltà di riferimento.
- 3. La nomina è disposta con decreto del Rettore. Della nomina è dato avviso nel sito web dell'Università e mediante affissione all'Albo del Dipartimento di pertinenza.
- 4. La partecipazione ai lavori della commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al provvedimento di nomina della commissione non incidono sulla qualità di componente delle commissioni giudicatrici.
- 5. Le spese per le procedure della selezione sono a carico dell'Amministrazione.

ART. 7 - SELEZIONE

- 1. La commissione giudicatrice nella prima seduta, verificata l'ammissibilità delle domande, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi, predetermina i criteri di massima per la valutazione:
- a) dei titoli preferenziali di cui all'art. 5;
- b) del curriculum scientifico, delle pubblicazioni presentate e dei titoli;
- c) del colloquio teso ad accertare e verificare l'attitudine del candidato allo svolgimento dell'attività di ricerca attraverso la discussione sui titoli e le pubblicazioni presentati e sul programma di ricerca.
- 2. Nell'effettuare la valutazione comparativa dei candidati la commissione prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale.
- 3. La commissione effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:
 - a. originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
 - b. congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;
 - c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica.
 - d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
- 4. La commissione deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente

documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

- 5. Nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari in cui ne è riconosciuto l'uso a livello internazionale la commissione nel valutare le pubblicazioni si avvale anche dei seguenti indici:
 - 1. numero totale delle citazioni;
 - 2. numero medio di citazioni per pubblicazione;
 - 3. "impact factor" totale;
 - 4. "impact factor" medio per pubblicazione;
 - 5. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
- 6. Ai fini della valutazione dei candidati costituiscono, inoltre, elementi di giudizio della commissione, oltre ai titoli preferenziali di cui all'art.5, comma 2:
 - a. tipologia dell'eventuale attivita didattica svolta;
 - b. prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, presso istituti pubblici italiani o all'estero:
 - c. svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
 - d. svolgimento di attività in campo clinico relativamente a quei settori scientificodisciplinari in cui sono richieste tali specifiche competenze;
 - e. realizzazione di attività progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista;
 - f. organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali:
 - g. titolarità di brevetti relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista:
 - h. partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali:
 - i. conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
 - j. lettera di presentazione di ciascun concorrente (fino ad un massimo di tre) sottoscritta da esperti del settore di riferimento;
 - k. eventuali altri elementi, individuati nei criteri preliminari dalla commissione.
- 7. I criteri adottati sono resi pubblici mediante affissione all'Albo del Dipartimento e inserimento nel sito web di Ateneo per almeno sette giorni, trascorsi i quali la Commissione procede nei suoi lavori.
- 8. La valutazione del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni è effettuata prima dello svolgimento del colloquio.
- 9. Sul curriculum, sui titoli, sulle pubblicazioni e sulla prova di ciascun candidato ogni commissario esprime il proprio giudizio individuale e la commissione quello collegiale, nonché il giudizio finale complessivo.
- 10. Il vincitore della procedura e gli eventuali idonei in graduatoria sono individuati al termine dei lavori previa valutazione comparativa e con deliberazione assunta a maggioranza/unanimità dei componenti. E' priva di effetti, ai fini della conclusione della procedura, la deliberazione priva della valutazione comparativa. L'eventuale idoneità conseguita ha durata pari a quella del contratto proposto al vincitore diminuita di un anno ed ha valore solo per la procedura in cui è stata conseguita.
- 11. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni; ne sono parte integrante e necessaria i giudizi di cui sopra e la relazione riassuntiva dei lavori svolti.

ART. 8 - ACCERTAMENTO REGOLARITA' DEGLI ATTI

- 1. I lavori della commissione devono concludersi entro tre mesi dalla data del provvedimento di nomina della stessa. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, secondo le procedure di individuazione indicate all'art. 6, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
- 2. La regolarità formale degli atti è accertata con decreto rettorale entro trenta giorni dalla consegna dei verbali presso l'ufficio concorsi. La notizia dell'avvenuto accertamento e la relazione riassuntiva, con annessi i giudizi individuali e collegiali e complessivi espressi sui candidati, sono rese pubbliche nel sito web dell'Università.
- 3. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma, entro il termine di trenta giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.

ART. 9 - CONTRATTO DI LAVORO

- 1. L'assunzione dei contrattisti avviene mediante la stipula di contratto, subordinatamente, nel caso di finanziamento da parte di soggetti terzi, all'incameramento nel bilancio dell'Università delle risorse finanziarie utili a coprire il relativo costo onnicomprensivo, anche in quote ove previsto. Qualora la procedura di valutazione non si concluda nello stesso anno solare nel quale è stata bandita, la stipula del contratto è subordinata al rispetto dei limiti di assunzione previsti dalla legge 1/2009.
- Il contratto di lavoro, redatto in forma scritta, è sottoscritto dal vincitore della selezione e dal Rettore.
- 2. Entro trenta giorni dalla data di approvazione degli atti della commissione il vincitore della selezione è invitato a stipulare il contratto di lavoro. Il contratto, da stipularsi entro i successivi trenta giorni, deve contenere:
- a) l'individuazione dei compiti affidati al contrattista per le attività di ricerca e l'attività didattica integrativa assegnata allo stesso, con relativo monte ore e settore scientifico-disciplinare di riferimento e sede di svolgimento dell'attività, ai sensi dell'art. 3, e il nominativo del responsabile della ricerca;
- b) l'indicazione della durata del rapporto temporaneo di lavoro, della data di inizio e del termine finale del rapporto stesso, ai sensi dell'art. 3;
- c) il trattamento economico complessivo, secondo quanto previsto dall'art. 13 del presente Regolamento:
- d) l'indicazione della durata del periodo di prova, rapportata in misura percentuale alla durata del contratto e comunque non superiore al 10% della durata complessiva del rapporto di lavoro, durante il quale ciascuna delle parti potrà recedere in qualsiasi momento dal rapporto senza obbligo di preavviso, con effetto immediato dalla comunicazione alla controparte. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza;
- e) l'apposita clausola che, nel caso di programmi pluriennali con finanziamenti annuali da parte di Enti esterni, il mancato finanziamento dei programmi medesimi comporta la risoluzione del contratto di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 16.
- f) l'individuazione di specifici indicatori qualitativi e quantitativi per la valutazione dei risultati della ricerca e della didattica.
- 3. Qualora l'assunzione del contrattista si verifichi presso una struttura della Facoltà di Medicina e Chirurgia convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale ed egli svolga, nell'ambito dell'attività di ricerca prevista dal contratto, anche attività assistenziale, la stessa verrà espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra l'Ente convenzionato e l'Università, sia per quanto riguarda l'accesso alle strutture che per il relativo impegno preliminare da parte del Direttore dell'Unità Operativa interessata ad assumersi il controllo e la conseguente responsabilità in relazione al lavoro del contrattista. L'eventuale svolgimento di attività di natura assistenziale, da contenere entro il limite massimo di dieci

ore settimanali, è consentita comunque solo se indispensabile, sotto il profilo strumentale, alla conduzione della ricerca.

- 4. La misura del trattamento di missione è quella stabilita per i ricercatori dal Regolamento Missioni.
- 5. Il contrattista presta la propria opera sotto la direzione del responsabile della ricerca, per quanto attiene all'attività di ricerca.
- 6. Il contrattista svolge ricerca scientifica con un impegno adeguato a perseguire efficacemente gli obiettivi scientifici concordati con il responsabile della ricerca. La presenza in sede deve essere distribuita nell'arco dell'anno, salvo autorizzazione da parte della struttura di afferenza, secondo quanto previsto all'art. 11 del presente Regolamento.
- 7. Il contrattista svolge i compiti inerenti la didattica integrativa assegnatigli annualmente, con il coordinamento del Preside della Facoltà di riferimento e dei Presidenti dei Consigli dei Corsi di studio interessati. Il numero massimo di ore annue dedicate alla didattica è 150, delle quali non più di 60 di effettivo impegno frontale in aula o in laboratorio, mentre le restanti 90 possono essere dedicate ad attività di tutoraggio e di partecipazione alle verifiche di profitto, in qualità di cultore della materia. Al contrattista non possono essere affidate responsabilità di insegnamenti o moduli.
- 8. Il responsabile del programma di ricerca è tenuto a presentare una relazione annuale sul raggiungimento degli obiettivi e più in generale sull'attività svolta dal contrattista la quale dovrà essere valutata dal Dipartimento pertinente. In caso di valutazione negativa si può procedere alla risoluzione del contratto, così come previsto al successivo art. 16.
- 9. Al termine del periodo contrattuale di cui al successivo art. 10, l'attività scientifica svolta dal contrattista viene sottoposta per la valutazione al Dipartimento pertinente.

ART. 10 - DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO

- 1. La durata del contratto di lavoro deve avere termine e durata certi in relazione all'attuazione del programma di ricerca; non può essere stipulato in ogni caso per un periodo inferiore ad un anno né superiore a tre, salva la possibilità di recesso di cui all'art 16.
- 2. Il contratto può essere rinnovato con lo stesso contrattista, per una sola volta senza la necessità di una nuova procedura di selezione previo giudizio positivo sull'attività svolta, purché compatibile con la disponibilità finanziaria e per un periodo tale che la durata complessiva del rapporto di lavoro non superi i sei anni. La proposta di rinnovo, adeguatamente motivata da parte del responsabile della ricerca, deve essere approvata con deliberazione del Consiglio di Dipartimento almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto e successivamente dal Consiglio della Facoltà di riferimento.
- 3. La scadenza del contratto comporta a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può essere protratto oltre il termine o può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

ART. 11 – ARTICOLAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

- 1. La prestazione lavorativa del contrattista, fissata in 1500 ore effettive di lavoro annue, si articola su un arco di giorni per settimana e di ore in un giorno che, per quanto attiene la ricerca, viene stabilito dal responsabile del programma di ricerca in relazione agli aspetti organizzativi e alle esigenze funzionali del programma stesso, e che, in riferimento all'attività didattica integrativa, viene stabilito dal Presidente del Consiglio del Corso di studio.
- 2. Il contrattista ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di norma in coincidenza con la domenica.

ART. 12 - ASSENZE PER MALATTIA, MATERNITÀ E INFORTUNIO

1. In caso di assenza per malattia, maternità o infortunio al contrattista si applicano le disposizioni vigenti per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato.

ART. 13 – TRATTAMENTO ECONOMICO

- 1. Il trattamento economico minimo dei contratti di lavoro di cui al presente Regolamento è fissato nella misura del 120% del trattamento economico iniziale dei ricercatori universitari confermati a tempo pieno così come stabilito dall'art.2 del decreto legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito nella legge 22 aprile 1987, n, 158.
- 2. Il trattamento economico minimo di cui al comma 1 può essere rivalutato, in base agli impegni richiesti all'interessato, nei limiti delle relative compatibilità di bilancio sino ad un massimo del 30% dell'importo. La predetta rivalutazione è determinata in relazione agli specifici obiettivi, anche di durata pluriennale, che vengono individualmente ed espressamente attribuiti per attività di ricerca di particolare complessità, richiedenti un eventuale impegno aggiuntivo, tenendo conto che l'impegno annuo complessivo non può eccedere le 1800 ore. La rivalutazione del predetto trattamento è commisurata anche ai risultati della ricerca ed a quelli della didattica, rilevati da parte di apposita commissione, composta anche da soggetti esterni all'Università, in base a specifici indicatori qualitativi e quantitativi evidenziati espressamente nel contratto.

ART. 14 – INCOMPATIBILITÀ

- 1. Ferma restando l'esclusione dalla selezione, ai sensi dell'art. 5, comma 4, dei candidati che abbiano già stipulato con l'Università contratti previsti dal presente Regolamento, e fermo restando quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165, il contratto di cui all'art. 9 non può essere cumulato con analoghi contratti, in altre sedi universitarie italiane o straniere, o con altri contratti di lavoro subordinato o autonomo e non è compatibile con l'iscrizione a dottorati di ricerca e scuole di specializzazione né con assegni o borse di ricerca né con l'iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, di master, di perfezionamento e di alta formazione.
- 2. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente Regolamento, i dipendenti di amministrazioni statali sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione è prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza assegni né contributi previdenziali.
- 3. Non possono essere titolari dei contratti di cui al presente Regolamento i soggetti appartenenti a qualsiasi titolo ai ruoli delle Università italiane e il personale ricercatore di ruolo negli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano e negli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 8 del d.p.c.m. 30 dicembre 1993, n. 539 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 15 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. L'eventuale realizzazione di una innovazione, suscettibile di brevettazione, realizzata dal contrattista nell'espletamento delle proprie mansioni, viene disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia, al Regolamento di Ateneo e alle eventuali clausole contrattuali di riferimento.

ART. 16 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO

- 1. La cessazione del rapporto è determinata dalla scadenza del contratto o dal recesso di una delle parti.
- 2. Durante il periodo di prova di cui al punto d) del comma 2 dell'art. 9 ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
- 3. Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del contratto, il recesso dal contratto può comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la

prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto ovvero per gravi inadempienze del prestatore, accertate secondo quanto previsto all'art. 9, comma 6.

In caso di recesso, il contrattista è tenuto a dare un preavviso pari a trenta giorni. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

- 4. Nel caso di progetti pluriennali con finanziamenti annuali da parte di soggetti terzi, il mancato rifinanziamento dei progetti medesimi comporta l'applicazione della clausola di risoluzione prevista nel contratto di lavoro.
- 5. Se la cessazione del rapporto di lavoro avviene almeno un anno prima della scadenza prevista dal contratto e se nella procedura di valutazione comparativa di cui all'art. 7 sono stati individuati idonei, il Dipartimento può decidere di stipulare il contratto di cui all'art. 9 con il primo degli idonei o, in caso di indisponibilità, con il successivo fino a esaurimento della graduatoria.

ART. 17 – RESPONSABILITÀ

- 1. L'Amministrazione è responsabile della gestione del rapporto di lavoro di cui al presente Regolamento.
- 2. Il contrattista potrà utilizzare gli spazi, le attrezzature ed i servizi dell'Università che sono a disposizione dei professori in attività, previo accordo con il Direttore del Dipartimento, ed è responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti che gli sono affidati.
- 3. Il Direttore del Dipartimento avrà cura che siano forniti al contrattista i documenti, le indicazioni e i materiali necessari relativi alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro ed il contrattista si impegna ad espletare la propria attività nel pieno rispetto delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e ad osservare le disposizioni ricevute in relazione ai rischi presenti presso la struttura.

ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università, per le finalità di gestione della selezione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio al fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dalla procedura.

ART. 19 NORMA DI RINVIO

- 1. Ai soggetti titolari dei contratti di diritto privato, di cui all'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e Decreto Interministeriale 16 settembre 2009, prot. n. 94/2009, si applicano, in quanto compatibili, le sequenti disposizioni:
- Codice Civile
- D.P.R. 11.07.1980 n. 382
- Legge 22.04.1987 n.158
- Legge 9.5.1989, n° 168
- D. L.vo 30.03.2001, n. 165
- D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368
- Legge 4.11.2005, n. 230
- Legge 9.01.2009 n. 1
- Regolamento generale di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
- Statuto dell'Università degli Studi di Padova
- Regolamento per "Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure di rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei docenti a tempo pieno".

ART. 20 PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

- 1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data dei relativo decreto rettorale di emanazione ed è reso pubblico sul sito web dell'Ateneo.
- 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento è da intendersi abrogato il "Regolamento per l'assunzione di Collaboratori di ricerca a tempo determinato per attività connesse a programmi di ricerca".

Regolamento per la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa presso l'Università degli Studi di Padova, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

Sommario:

- Art. 1 Oggetto del regolamento e natura del rapporto
- Art. 2 Copertura finanziaria
- Art. 3 Procedura di attivazione
- Art. 4 Procedura di reclutamento
- Art. 5 Requisiti di partecipazione alle selezioni e titoli preferenziali
- Art. 6 Commissione giudicatrice
- Art. 7 Selezione
- Art. 8 Accertamento regolarità degli atti
- Art. 9 Contratto di lavoro
- Art. 10 Durata del rapporto di lavoro
- Art. 11 Articolazione temporale dell'attività lavorativa
- Art. 12 Assenze per malattia, maternità e infortunio
- Art. 13 Trattamento economico
- Art. 14 Incompatibilità
- Art. 15 Proprietà intellettuale
- Art. 16 Cessazione del rapporto
- Art. 17 Responsabilità
- Art. 18 Trattamento dei dati personali
- Art. 19 Norma di rinvio
- Art. 20 Pubblicazione ed entrata in vigore

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E NATURA DEL RAPPORTO

- 1. Il presente Regolamento disciplina il reclutamento da parte dell'Università degli Studi di Padova (nel seguito Università), previe deliberazioni dei competenti organi accademici e apposite procedure pubbliche di selezione, di contrattisti per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa, ai sensi dell'art. 1, comma 14 della Legge 4 novembre 2005 n. 230 e del Decreto Interministeriale 16 settembre 2009, prot. 94/2009.
- 2. Le assunzioni di contrattisti avvengono in relazione a specifici programmi e/o progetti di ricerca.
- 3. Il rapporto di lavoro che si instaura fra l'Università ed il contrattista è di tipo subordinato a tempo determinato ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.
- 4. La titolarità di tali contratti di diritto privato non precostituisce diritti per l'accesso ai ruoli dell'Università.
- Ai contrattisti di cui al Decreto Ministeriale 27 novembre 2009, prot. n.230/2009 (Programma per giovani ricercatori – anno 2009) non si applicano i disposti degli artt. 2-8, 10 (comma 1 e 2), 11 (comma 1), 13 (comma 2), 16 (commi 2-5) del presente Regolamento. I rimanenti articoli del presente Regolamento si applicano per quanto compatibili.

ART. 2 - COPERTURA FINANZIARIA

1. La copertura finanziaria delle spese inerenti l'assunzione di contrattisti, comprensiva degli oneri a carico del datore di lavoro, è assicurata da finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Università e/o

- da risorse/finanziamenti provenienti da Enti pubblici e/o privati in base a convenzioni, anche a titolo di cofinanziamento.
- 2. Le risorse dell'Università per l'assunzione dei contrattisti sono assegnate all'interno e con i criteri della distribuzione ordinaria di budget docenza o con assegnazione straordinaria, anche legata a specifici progetti di ricerca.
- 3. I soggetti esterni, pubblici o privati, che si impegnano per un finanziamento possono versare la somma in un'unica soluzione o in quote annuali anticipate da corrispondersi alle date concordate dalle parti. Nel caso in cui il finanziatore esterno, se privato, scelga di corrispondere in quote dovrà consegnare all'Università idonea fideiussione bancaria o assicurativa di importo corrispondente all'intero finanziamento proposto. I soggetti finanziatori si impegnano a coprire in toto o pro quota eventuali ulteriori costi dovuti a modifiche della normativa vigente in materia di trattamento economico dei ricercatori universitari intervenute dopo l'effettiva assunzione del contrattista.

ART. 3 - PROCEDURA DI ATTIVAZIONE

- 1. Il Consiglio di Facoltà delibera la richiesta di bandire una procedura pubblica di selezione per la stipula di un contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge n. 230/2005, sulla base delle proposte formulate con delibera dai Consigli di Dipartimento. Nella delibera della Facoltà sono specificate la copertura finanziaria e l'attività didattica integrativa da assegnare al contrattista, secondo le modalità di cui all'art. 9, comma 7.
- 2. La delibera di proposta del Consiglio di Dipartimento deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a. il programma di ricerca, la sua durata e la sede di svolgimento dello stesso, il nominativo del responsabile del programma;
 - b. il settore scientifico-disciplinare o il macroraggruppamento di settori scientifico-disciplinari di riferimento;
 - c. i requisiti richiesti al contrattista da reclutare per lo svolgimento dell'attività di ricerca oltre a quelli previsti all'art. 5 del presente regolamento;
 - d. la fonte del finanziamento del contratto a tempo determinato, allegando nel caso di finanziamento o cofinanziamento esterno la proposta di convenzione ai sensi del precedente art. 2, atta a garantire in toto o pro quota la copertura finanziaria del costo onnicomprensivo derivante dal reclutamento del contrattista;
 - e. la durata del contratto, non superiore alla durata del programma di ricerca;
 - f. gli impegni e le modalità di esercizio delle funzioni scientifiche, tenendo conto che l'impegno orario dei titolari di contratti è fissato in 1500 ore effettive di lavoro annue, di cui non più di 150 dedicate ad attività didattiche integrative, come specificato dal successivo art. 9 comma 7:
 - g. le modalità con cui il contrattista è tenuto, al termine del contratto, a relazionare sul risultato del lavoro svolto;
 - h. l'eventuale accertamento della conoscenza di una lingua straniera;
 - i. la lingua straniera nella quale può eventualmente essere svolto il colloquio di cui all'art. 7;
 - j. eventuali specifici obiettivi, anche di durata pluriennale, che vengono individualmente ed espressamente attribuiti per attività di ricerca di particolare complessità, richiedenti un eventuale impegno aggiuntivo, tenendo conto che l'impegno annuo complessivo non può eccedere le 1800 ore e che è consentita in tal caso una rivalutazione del trattamento economico, come previsto dal successivo art. 13, comma 2.

ART. 4 - PROCEDURA DI RECLUTAMENTO

- 1. Al reclutamento dei contrattisti si procede mediante selezione pubblica con procedura di valutazione comparativa, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
- 2. I bandi di selezione pubblica, emanati dal Rettore, sono raggruppati in due sessioni annuali: la prima con emanazione dei bandi entro il 31 marzo, la seconda con emanazione dei bandi

- entro il 31 ottobre. Per i posti finanziati o cofinanziati dall'esterno, l'emanazione del bando avverrà previa sottoscrizione della Convenzione da parte del Dipartimento coinvolto con il soggetto finanziatore.
- 3. Il bando di selezione pubblica deve essere esposto per almeno trenta giorni all'Albo ufficiale dell'Università nonché, contestualmente, all'Albo del Dipartimento interessato e sul sito Web dell'Università.
- 4. Esso deve contenere:
 - a. la descrizione del programma di ricerca, la copertura finanziaria, le modalità di attuazione, con specificazione della struttura nell'ambito della quale sarà attuato il programma medesimo, la sua durata e l'indicazione del nominativo del responsabile del programma;
 - b. l'indicazione della Facoltà e del settore scientifico-disciplinare di riferimento;
 - c. la sede e la data di svolgimento del colloquio di cui all'art. 7;
 - d. l'elenco dei titoli di ammissione alla selezione e dei requisiti richiesti al candidato per lo svolgimento del programma e/o progetto di ricerca, tra i quali può essere compreso l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera in sede di colloquio;
 - e. l'indicazione che per i candidati stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana;
 - f. l'indicazione della lingua straniera nella quale eventualmente può essere svolto il colloquio;
 - g. la durata del rapporto a tempo determinato, tenuto conto di quanto è stabilito nel successivo art. 10:
 - l'indicazione del termine di presentazione della domanda, dei titoli e delle pubblicazioni, che non deve essere inferiore a trenta giorni e dei documenti che dovranno essere presentati dai candidati;
 - i. gli impegni e le modalità di esercizio delle funzioni scientifiche compresi gli eventuali specifici obiettivi, anche di durata pluriennale, che vengono individualmente ed espressamente attribuiti per attività di ricerca di particolare complessità;
 - j. il monte ore complessivo con la specificazione delle ore da dedicare all'attività didattica integrativa;
 - k. il trattamento retributivo;
 - I. le incompatibilità di cui all'art. 14;
 - m. le modalità con cui il contrattista sarà tenuto, al termine del contratto, a relazionare sul risultato del lavoro svolto;
- La data e la sede del colloquio definite nel bando rivestono valore di notifica a tutti gli effetti. Eventuali modifiche delle date, dell'orario e del luogo di svolgimento del colloquio rispetto a quanto indicato nel bando, saranno notificate ai candidati non meno di venti giorni prima del loro svolgimento.
- 6. La domanda indirizzata al Rettore, redatta in carta semplice e sottoscritta con firma autografa senza necessità di autenticazione, potrà essere consegnata a mano o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo indicato nel bando nel termine perentorio ivi previsto. Sono valide le raccomandate pervenute oltre il termine di scadenza purché spedite nei termini, a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
- 7. Il fac-simile della domanda è allegato al bando.
- 8. I candidati sono tenuti ad allegare alla domanda in duplice copia:
 - a. il proprio curriculum vitae, che può essere redatto in lingua inglese senza traduzione allegata:
 - b. l'elenco di tutti i documenti, dei titoli e delle pubblicazioni eventualmente presentate ritenuti utili ai fini della selezione;
 - c. fotocopia di un documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale.

ART. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI E TITOLI PREFERENZIALI

- 1. Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati italiani e stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero o, per le Facoltà di Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria e Psicologia, del diploma di Scuola di Specializzazione ovvero in possesso di laurea specialistica e magistrale.
 - Possono partecipare, inoltre, altri studiosi che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica predeterminata nel bando secondo la delibera del Consiglio di Dipartimento. Per coloro che non sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente o, per le Facoltà di Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria e Psicologia, del diploma di Scuola di Specializzazione si richiede una documentata esperienza di ricerca almeno triennale coerente con il settore scientifico disciplinare indicato nel bando successiva alla Laurea Specialistica o Magistrale.
- 2. Costituiscono titoli preferenziali il possesso del titolo di dottore di ricerca, del diploma di specializzazione, ovvero l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della citata Legge 230/2005 e, inoltre, l'attività svolta in qualità di contrattista ai sensi dell'art. 1 comma 14 della predetta legge.
- 3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione. Il possesso dei titoli preferenziali di cui al presente articolo è autocertificato da ciascun concorrente, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- 4. Non sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati che abbiano stipulato con l'Università contratti disciplinati dal presente Regolamento per un periodo che, sommato alla durata del contratto prevista nella selezione cui intendono partecipare, superi complessivamente la durata di sei anni.
- 5. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. Fino alla stipula del contratto di lavoro, il Rettore può, con provvedimento motivato, disporre l'esclusione dalla stessa per mancanza di alcuno dei requisiti di ammissione previsti.

ART. 6 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

- 1. Per ogni procedura di selezione la commissione giudicatrice è composta da tre membri, di norma professori di questa Università. Il ricorso a professori di altre Università può avvenire con motivata deliberazione.
- 2. Il Consiglio di Dipartimento individua, dopo la scadenza del bando, due dei tre componenti della commissione giudicatrice della selezione, uno dei quali è il responsabile del progetto/programma di ricerca se professore, e designa tra questi il Presidente della commissione; i professori prescelti appartengono, in via preferenziale, allo stesso settore scientifico disciplinare cui si riferisce il progetto di ricerca o, in caso di motivata necessità, a settori affini. Il terzo membro è nominato dal Consiglio della Facoltà di riferimento.
- 3. La nomina della Commissione è disposta con decreto del Rettore. Della nomina è dato avviso mediante affissione all'Albo di Ateneo e nel sito web dell'Università.
- 4. La partecipazione ai lavori della commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al provvedimento di nomina della commissione non incidono sulla qualità di componente delle commissioni giudicatrici.
- 5. Le spese per le procedure della selezione sono a carico dell'Amministrazione.

ART. 7 - SELEZIONE

- 1. La commissione giudicatrice nella prima seduta, verificata l'ammissibilità delle domande, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi, predetermina i criteri di massima per la valutazione:
 - a. dei titoli preferenziali di cui all'art. 5;
 - b. del curriculum scientifico, delle pubblicazioni presentate e dei titoli;
 - c. del colloquio teso ad accertare e verificare l'attitudine del candidato allo svolgimento dell'attività di ricerca attraverso la discussione sui titoli e le pubblicazioni presentati e sul programma di ricerca.
- Nell'effettuare la valutazione comparativa dei candidati la commissione prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale.
- 3. La commissione effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:
 - a. originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
 - b. congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale
 è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;
 - c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica.
 - d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
- 4. La commissione deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
- 5. Nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari in cui ne è riconosciuto l'uso a livello internazionale la commissione nel valutare le pubblicazioni si avvale anche dei seguenti indici:
 - a. numero totale delle citazioni;
 - b. numero medio di citazioni per pubblicazione:
 - c. "impact factor" totale;
 - d. "impact factor" medio per pubblicazione;
 - e. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
- 6. Ai fini della valutazione dei candidati costituiscono, inoltre, elementi di giudizio della commissione, oltre ai titoli preferenziali di cui all'art.5, comma 2:
 - a. tipologia dell'eventuale attivita didattica svolta;
 - b. prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, presso istituti pubblici italiani o all'estero;
 - c. svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
 - d. svolgimento di attività in campo clinico relativamente a quei settori scientificodisciplinari in cui sono richieste tali specifiche competenze;
 - e. realizzazione di attività progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista;
 - f. organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali:
 - g. titolarità di brevetti relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista;

- h. partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- i. conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- j. lettera di presentazione di ciascun concorrente (fino ad un massimo di tre) sottoscritta da esperti del settore di riferimento;
- k. eventuali altri elementi, individuati nei criteri preliminari dalla commissione.
- 7. I criteri adottati sono resi pubblici mediante affissione all'Albo di Ateneo e inserimento nel sito web di Ateneo per almeno sette giorni, trascorsi i quali la Commissione procede nei suoi lavori.
- 8. La valutazione del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni è effettuata prima dello svolgimento del colloquio.
- 9. Sul curriculum, sui titoli, sulle pubblicazioni e sulla prova di ciascun candidato ogni commissario esprime il proprio giudizio individuale e la commissione quello collegiale, nonché il giudizio finale complessivo.
- 10. Il vincitore della procedura e gli eventuali idonei in graduatoria sono individuati al termine dei lavori previa valutazione comparativa e con deliberazione assunta a maggioranza/unanimità dei componenti. E' priva di effetti, ai fini della conclusione della procedura, la deliberazione priva della valutazione comparativa. L'eventuale idoneità conseguita ha durata pari a quella del contratto proposto al vincitore diminuita di un anno ed ha valore solo per la procedura in cui è stata conseguita. Nel caso di vincitore della selezione a cui è proposto la stipula di un contratto di durata annuale, l'eventuale idoneità conseguita ha durata di un anno e ha valore solo per la procedura in cui è stata conseguita.
- 11. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni; ne sono parte integrante e necessaria i giudizi di cui sopra e la relazione riassuntiva dei lavori svolti.

ART. 8 - ACCERTAMENTO REGOLARITA' DEGLI ATTI

- 1. I lavori della commissione devono concludersi entro tre mesi dalla data del provvedimento di nomina della stessa. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, secondo le procedure di individuazione indicate all'art. 6, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
- 2. La regolarità formale degli atti è accertata con decreto rettorale entro trenta giorni dalla consegna dei verbali presso l'ufficio concorsi. La notizia dell'avvenuto accertamento e la relazione riassuntiva, con annessi i giudizi individuali e collegiali e complessivi espressi sui candidati, sono rese pubbliche nel sito web dell'Università.
- 3. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma, entro il termine di trenta giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.

ART. 9 - CONTRATTO DI LAVORO

1. L'assunzione dei contrattisti avviene mediante la stipula di contratto, subordinatamente, nel caso di finanziamento da parte di soggetti terzi, all'incameramento nel bilancio dell'Università delle risorse finanziarie utili a coprire il relativo costo onnicomprensivo, anche in quote ove previsto. Qualora la procedura di valutazione non si concluda nello stesso anno solare nel quale è stata bandita, la stipula del contratto è subordinata al rispetto dei limiti di assunzione previsti dalla legge 1/2009.

Il contratto di lavoro, redatto in forma scritta, è sottoscritto dal vincitore della selezione e dal Rettore.

- 2. Entro trenta giorni dalla data di approvazione degli atti della commissione il vincitore della selezione è invitato a stipulare il contratto di lavoro. Il contratto, da stipularsi entro i successivi trenta giorni, deve contenere:
 - a. l'individuazione dei compiti affidati al contrattista per le attività di ricerca e l'attività didattica integrativa assegnata allo stesso, con relativo monte ore e settore scientifico-disciplinare di riferimento e sede di svolgimento dell'attività, ai sensi dell'art. 3, e il nominativo del responsabile della ricerca;
 - b. l'indicazione della durata del rapporto di lavoro, della data di inizio e del termine finale del rapporto stesso, ai sensi dell'art. 3;
 - c. il trattamento economico complessivo, secondo quanto previsto dall'art. 13 del presente Regolamento:
 - d. l'indicazione della durata del periodo di prova, rapportata in misura percentuale alla durata del contratto e comunque non superiore al 10% della durata complessiva del rapporto di lavoro, durante il quale ciascuna delle parti potrà recedere in qualsiasi momento dal rapporto senza obbligo di preavviso, con effetto immediato dalla comunicazione alla controparte. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza;
 - e. l'apposita clausola che, nel caso di programmi pluriennali con finanziamenti annuali da parte di Enti esterni, il mancato finanziamento dei programmi medesimi comporta la risoluzione del contratto di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 16.
 - f. l'individuazione di specifici indicatori qualitativi e quantitativi per la valutazione dei risultati della ricerca e della didattica;
 - g. le modalità con le quali il contrattista è tenuto, al termine del contratto, a relazionare sul risultato del lavoro svolto:
 - h. l'eventuale attività assistenziale assegnata ai sensi del successivo comma 3;
 - i. l'eventuale attribuzione di ulteriori specifici obiettivi, anche di durata pluriennale, espressamente attribuiti per attività di ricerca di particolare complessità, richiedenti un eventuale impegno aggiuntivo fino a 1800 ore e che è consentita in tal caso una rivalutazione del trattamento economico, come previsto dal successivo art. 13, comma 2.
- 3. Qualora l'assunzione del contrattista si verifichi presso una struttura della Facoltà di Medicina e Chirurgia convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale ed egli svolga, nell'ambito dell'attività di ricerca prevista dal contratto, anche attività assistenziale, la stessa verrà espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra l'Ente convenzionato e l'Università, sia per quanto riguarda l'accesso alle strutture che per il relativo impegno preliminare del responsabile del programma di ricerca ad assumersi il controllo e la conseguente responsabilità in relazione al lavoro del contrattista a seguito di autorizzazione da parte del Direttore dell'Unità Operativa interessata. L'eventuale svolgimento di attività di natura assistenziale, da contenere entro il limite massimo di dieci ore settimanali, è consentita comunque solo se indispensabile, sotto il profilo strumentale, alla conduzione della ricerca.
- 4. La misura del trattamento di missione è quella stabilita per i ricercatori dal Regolamento Missioni.
- 5. Il contrattista presta la propria opera sotto la direzione del responsabile della ricerca, per quanto attiene all'attività di ricerca.
- 6. Il contrattista svolge ricerca scientifica con un impegno adeguato a perseguire efficacemente gli obiettivi scientifici concordati con il responsabile della ricerca.
- 7. Il contrattista svolge i compiti inerenti la didattica integrativa assegnatigli annualmente dal Consiglio di Facoltà, con il coordinamento del Preside della Facoltà di riferimento e dei Presidenti dei Consigli dei Corsi di studio interessati. Il numero massimo di ore annue dedicate alla didattica è 150, delle quali non più di 60 di effettivo impegno frontale in aula o in laboratorio, mentre le restanti 90 possono essere dedicate ad attività di tutoraggio e di partecipazione alle verifiche di profitto, in qualità di cultore della materia. Al contrattista non può essere affidata la responsabilità di insegnamenti o di moduli.

- 8. Il responsabile del programma di ricerca è tenuto a presentare una relazione annuale sul raggiungimento degli obiettivi e più in generale sull'attività svolta dal contrattista la quale dovrà essere valutata dal Dipartimento pertinente. In caso di valutazione negativa si può procedere alla risoluzione del contratto, così come previsto al successivo art. 16.
- 9. Al termine del periodo contrattuale di cui al successivo art. 10, l'attività scientifica svolta dal contrattista viene sottoposta per la valutazione al Dipartimento pertinente.

ART. 10 - DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO

- 1. Il contratto di lavoro deve avere termine e durata certi in relazione all'attuazione del programma di ricerca; non può essere stipulato in ogni caso per un periodo inferiore ad un anno né superiore a tre, salva la possibilità di recesso di cui all'art 16.
- 2. Il contratto può essere rinnovato con lo stesso contrattista, per una sola volta senza la necessità di una nuova procedura di selezione previo giudizio positivo sull'attività svolta, purché compatibile con la disponibilità finanziaria e per un periodo tale che la durata complessiva del rapporto di lavoro non superi i sei anni e la durata del programma. La proposta di rinnovo, adeguatamente motivata da parte del responsabile della ricerca, deve essere approvata con deliberazione del Consiglio di Dipartimento e successivamente dal Consiglio della Facoltà di riferimento almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.
- 3. La scadenza del contratto comporta a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può essere protratto oltre il termine o può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

ART. 11 – ARTICOLAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

- 1. La prestazione lavorativa del contrattista, fissata in 1500 ore effettive di lavoro annue, si articola su un arco di giorni per settimana e di ore in un giorno che, per quanto attiene la ricerca, viene stabilito dal responsabile del programma di ricerca in relazione agli aspetti organizzativi e alle esigenze funzionali del programma stesso, e che, in riferimento all'attività didattica integrativa, viene stabilito dal Presidente del Consiglio del Corso di studio.
- 2. Il contrattista ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di norma in coincidenza con la domenica.

ART. 12 – ASSENZE PER MALATTIA, MATERNITÀ E INFORTUNIO

1. In caso di assenza per malattia, maternità o infortunio al contrattista si applicano le disposizioni vigenti per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato.

ART. 13 – TRATTAMENTO ECONOMICO

- 1. Il trattamento economico minimo dei contratti di lavoro di cui al presente Regolamento è fissato nella misura del 120% del trattamento economico iniziale dei ricercatori universitari confermati a tempo pieno così come stabilito dall'art.2 del decreto legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito nella legge 22 aprile 1987, n, 158.
- 2. Il trattamento economico minimo di cui al comma 1 può essere rivalutato, in base agli impegni richiesti all'interessato, nei limiti delle relative compatibilità di bilancio sino ad un massimo del 30% dell'importo. La predetta rivalutazione è determinata in relazione agli specifici obiettivi, anche di durata pluriennale, che vengono individualmente ed espressamente attribuiti dal Consiglio di Dipartimento per attività di ricerca di particolare complessità, richiedenti un eventuale impegno aggiuntivo, tenendo conto che l'impegno annuo complessivo non può eccedere le 1800 ore. La rivalutazione del predetto trattamento è commisurata anche ai risultati della ricerca ed a quelli della didattica, rilevati da parte di

apposita commissione, composta anche da soggetti esterni all'Università, in base a specifici indicatori qualitativi e quantitativi evidenziati espressamente nel contratto.

ART. 14 – INCOMPATIBILITÀ

- 1. Ferma restando l'esclusione dalla selezione, ai sensi dell'art. 5, comma 4, dei candidati che abbiano già stipulato con l'Università contratti previsti dal presente Regolamento, e fermo restando quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165, il contratto di cui all'art. 9 non può essere cumulato con analoghi contratti, in altre sedi universitarie italiane o straniere, o con altri contratti di lavoro subordinato o autonomo e non è compatibile con l'iscrizione a dottorati di ricerca e scuole di specializzazione né con assegni o borse di ricerca né con l'iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, di master, di perfezionamento e di alta formazione.
- 2. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente Regolamento, i dipendenti di amministrazioni statali sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione è prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza assegni né contributi previdenziali.
- 3. Non possono essere titolari dei contratti di cui al presente Regolamento i soggetti appartenenti a qualsiasi titolo ai ruoli delle Università italiane e il personale ricercatore di ruolo negli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano e negli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 8 del d.p.c.m. 30 dicembre 1993, n. 539 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 15 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. L'eventuale realizzazione di una innovazione, suscettibile di brevettazione, realizzata dal contrattista nell'espletamento delle proprie mansioni, viene disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia, al Regolamento di Ateneo e alle eventuali clausole contrattuali di riferimento.

ART. 16 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO

- 1. La cessazione del rapporto è determinata dalla scadenza del contratto o dal recesso di una delle parti.
- 2. Durante il periodo di prova di cui al punto d) del comma 2 dell'art. 9 ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della ricezione della comunicazione alla controparte.
- 3. Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del contratto, il recesso dal contratto può comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto ovvero per gravi inadempienze del prestatore, accertate secondo quanto previsto all'art. 9, comma 8.
- In caso di recesso, il contrattista è tenuto a dare un preavviso pari a trenta giorni. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
- 4. Nel caso di progetti pluriennali con finanziamenti annuali da parte di soggetti terzi, il mancato rifinanziamento dei progetti medesimi comporta l'applicazione della clausola di risoluzione prevista nel contratto di lavoro.
- 5. Se la cessazione del rapporto di lavoro avviene almeno un anno prima della scadenza prevista dal contratto e se nella procedura di valutazione comparativa di cui all'art. 7 sono stati individuati idonei, il Dipartimento può decidere di stipulare il contratto di cui all'art. 9 con il primo degli idonei o, in caso di indisponibilità, con il successivo fino a esaurimento della graduatoria.

ART. 17 – RESPONSABILITÀ

- 1. L'Amministrazione è responsabile della gestione del rapporto di lavoro di cui al presente Regolamento.
- 2. Il contrattista potrà utilizzare gli spazi, le attrezzature ed i servizi dell'Università che sono a disposizione dei docenti in attività, previo accordo con il Direttore del Dipartimento, ed è responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti che gli sono affidati.
- 3. Il Direttore del Dipartimento avrà cura che siano forniti al contrattista i documenti, le indicazioni e i materiali necessari relativi alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro ed il contrattista si impegna ad espletare la propria attività nel pieno rispetto delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e ad osservare le disposizioni ricevute in relazione ai rischi presenti presso la struttura.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università, per le finalità di gestione della selezione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio al fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dalla procedura.

ART. 19 - NORMA DI RINVIO

- 1. Ai soggetti titolari dei contratti di diritto privato, di cui all'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e Decreto Interministeriale 16 settembre 2009, prot. n. 94/2009, si applicano, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni:
- Codice Civile
- D.P.R. 11.07.1980 n. 382
- Legge 22.04.1987 n.158
- Legge 9.5.1989, n° 168
- D. L.vo 30.03.2001, n. 165
- D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368
- Legge 4.11.2005, n. 230
- Legge 9.01.2009 n. 1
- D.M. 27.11.2009 prot. n. 230/2009;
- Regolamento generale di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
- Statuto dell'Università degli Studi di Padova
- Regolamento per "Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure di rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei docenti a tempo pieno".

ART. 20 - PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data dei relativo decreto rettorale di emanazione ed è reso pubblico sul sito web dell'Ateneo.